

ALLEGATO___
Alla determinazione. n. del
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

COMUNE DI TORTOLI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DISCIPLINARE DI INCARICO ALL'AVV. PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
LEGALE

L'anno il giorno del mese di nella Casa comunale,

TRA

il Comune di (di seguito: Comune), in persona del Responsabile
dell'Area Amministrativa, domiciliato per la carica presso il Comune stesso,
con sede in via n. , C.F.

E

l'Avvocato del Foro di (di seguito: legale), nato il
..., C.F., con studio in , Via ..., n ...C.F.

P.I.

Premesso che:

- la Giunta Comunale con proprio atto n. del ha
disposto la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione emarginato in
oggetto, demandando al Responsabile dell'Area Amministrativa. l'adozione
di tutti gli atti gestionali necessari per il conferimento dell'incarico al legale
di fiducia per la difesa dell'Ente, nel ricorso di cui trattasi, individuato nella
persona dell'Avv. con studio in

- con apposita determinazione n. del adottata dal
Responsabile in intestazione ai sensi dell'art. 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267, è stato conferito mandato difensivo all'avv. sopra
generalizzato, approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la

	relativa spesa sul competente capitolo del bilancio;	
	- l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 27/2012 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.	
	- il Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55, pubblicato nella Gazzetta del 2 aprile 2014, reca i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).	
	Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite	
	SI CONVIENE E STIPULA	
	il conferimento dell'incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:	
	1. L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune di _____ nella causa promossa dal _____ nanti il _____ di _____, Sezione _____, per il valore di Euro _____;	
	2. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012. In particolare la misura del compenso, nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi, adeguato all'importanza della prestazione e comprensivo di tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, è stata resa nota al Comune con un preventivo di spesa. Ai fini della determinazione del compenso, sono state prese a riferimento le tabelle professionali approvate con Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n° 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, recante i Nuovi Parametri	

Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247), relative alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice.

Il legale si impegna a percepire, per l'incarico conferito, di cui al presente disciplinare, l'importo complessivo di € _____, comprensivo di spese, oneri, contributi, IVA e CPA (con esclusione delle spese generali), così come risultante dal preventivo acquisito al prot.n. _____ del _____ e che è allegato sotto la lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Tale importo corrisponde alla proposta economica che il professionista ha formulato sulla base della complessità e responsabilità della prestazione che l'Ente ha richiesto. Per l'avvio della costituzione in giudizio il Comune potrà corrispondere, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato, un anticipo sulla somma dovuta, pari all'importo delle spese vive da sostenere, debitamente documentate, e ad una percentuale degli onorari non superiore al 20%, dell'importo complessivo convenuto, che sarà computato all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi. Al fine di mantenere il controllo della spesa, l'avvocato si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. In via del tutto eccezionale, qualora l'andamento della causa, sia tale da fare emergere nuove prestazioni non prevedibili e non contemplate nel preventivo originario, il legale si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Comune, che valuterà la fondatezza del riconoscimento di un

eventuale onorario aggiuntivo; fino a quando non interverrà formale comunicazione del Comune in ordine alla adozione del provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa, l'avvocato non potrà pretendere alcunchè per l'attività aggiuntiva eventualmente svolta.

Ai fini della presentazione della parcella a saldo, l'incarico si intende esaurito dalla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico, salvo quant'altro previsto nel presente disciplinare. A tal proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato, in caso di soccombenza della controparte con condanna al pagamento delle spese, si impegna a predisporre ogni atto necessario per il recupero delle somme liquidate in sentenza a carico della controparte. L'avvocato si impegna altresì a prospettare, in ogni caso, ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale incaricato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza, nella misura determinata nel preventivo di cui al precedente punto 2 e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di soccombenza del Comune, verrà applicata sugli onorari una riduzione pari al 10% degli stessi, come risultanti dal preventivo di cui al

precedente punto 2.

4. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida (sulla quale dovranno essere indicati gli estremi della determinazione d'incarico), ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo di cui al punto 2.

5. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, trasmettendo, in tempi congrui (e comunque entro e non oltre giorni 30 dalla redazione e deposito degli atti) copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. Il legale si impegna, inoltre, a fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, ciò sia nel corso del giudizio e sia nella fase di applicazione della sentenza, nonché in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Inoltre il legale si impegna a comunicare al Comune ogni elemento utile per quantificare la somma che il comune potrebbe essere chiamato a pagare in caso di soccombenza, ai fini del rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata (

allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011).

6. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

7. Il legale incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Dichiara inoltre, di non avere allo stato attuale, incarichi professionali che determinino conflitto con gli interessi del Comune, e di non avere in corso giudizi pendenti e/o richieste risarcitorie stragiudiziali in cui controparte sia il Comune, né come parte, né come patrocinante di altre persone o società, così come previsto dall'art. 24 (conflitto di

interessi) e dall'art. 68 (assunzione di incarichi già assistita) del Codice Deontologico forense. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplina per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

9. Il Comune ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il rapporto contrattuale con il legale incaricato, previa comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

	10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con	
	diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività	
	espletata, da determinarsi nei limiti dei minimi di tariffa.	
	11. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei	
	propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e	
	documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.	
	12. Il legale incaricato ha presentato copia della polizza assicurativa	
	stipulata con la società _____ avente il	
	n.....del _____, agli atti del procedimento.	
	13. Il legale incaricato assume l'obbligo di osservare e fare osservare ai	
	propri collaboratori a qualsiasi titolo, il codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il codice	
	di comportamento del Comune, approvato con deliberazione della	
	G.C. n. del _____, che vengono consegnati al medesimo all'atto della	
	stipula del presente disciplinare. Il legale prende atto che la violazione	
	degli obblighi derivanti dai codici di comportamento determina la	
	risoluzione del presente atto. Il legale assume l'obbligo, ai sensi	
	dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non concludere	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non	
	attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, per il	
	triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara di rispettare	
	la suddetta disposizione alla data attuale.	
	14. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce	
	accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso	

